

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA CHE L'ESENZIONE DA RITENUTA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 5-BIS DEL D.P.R. 600/1973 NON TROVA APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI E ALTRI PROVENTI CORRISPOSTI DALLE SICAF

Al fine di favorire l'accesso al credito da parte di imprese italiane, il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (il cd. "Decreto Crescita e Competitività") ha inserito nell'ambito del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (il "DPR 600/1973"), e segnatamente all'articolo 26, un apposito comma – il comma 5-bis – introducendo una specifica esenzione da ritenuta per gli interessi corrisposti su finanziamenti a medio-lungo termine erogati alle imprese da una serie di soggetti qualificati.

Quanto al soggetto "erogante" (*lender*), deve trattarsi, nello specifico, di:

- (i) enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea;
- (ii) imprese di assicurazione costituite ed autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione Europea;
- (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti;
- (iv) enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE (e.g. Cassa depositi e prestiti e altri enti che svolgono attività simile in altri Stati membri dell'Unione Europea).

Con riferimento al soggetto che riceve il finanziamento (*borrower*), invece, la norma citata fa generico riferimento alle "imprese". Detta espressione ha ingenerato – sin dalla sua introduzione – il dubbio circa l'applicabilità dell'esenzione di cui al comma 5-bis ai finanziamenti concessi a soggetti che, sebbene agiscano nel mercato come operatori professionali, non svolgono ex se attività d'impresa (e.g. fondi di investimento, casse ed altri enti previdenziali).

L'incertezza che ne è derivata si è riverberata nei contratti di finanziamento sottoscritti da fondi di investimento italiano e particolarmente nelle clausole che regolano il *gross-up* e la sindacazione. Ciò fino a quando, nel corso del 2016, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di alcune risposte non pubblicate a specifiche istanze di interpello, ha espresso la sua posizione ritenendo non applicabile la norma di favore in oggetto ai finanziamenti concessi da intermediari finanziari esteri a fondi di investimento in quanto soggetti non esercenti attività di impresa.

A seguito dell'introduzione nella nozione di OICR italiani delle società di investimento a capitale fisso (cd. SICAF)<sup>1</sup> – insieme ai fondi comuni di investimento e alle società di investimento a capitale variabile (cd. SICAV) – ci si è, dunque, chiesti se le medesime limitazioni all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del DPR 600/1973, valgano per gli interessi pagati da

---

<sup>1</sup> Cfr. articolo 1, comma 1, lettera 1-bis), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che definisce la SICAF come "l'OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del risparmio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi".

# Newsletter

APRILE 2019

una SICAF immobiliare italiana in relazione a finanziamenti a medio-lungo termine erogati da una banca comunitaria (o altro soggetto esente di cui alla medesima norma, quali sopra citati).

Le SICAF, infatti, pur svolgendo – al pari dei fondi comuni di investimento – attività di investimento collettivo del risparmio, sono costituite nella forma di società per azioni.

La questione è stata recentemente affrontata, nell'ambito della risposta ad una istanza di interpello<sup>2</sup>, dall'Agenzia delle Entrate che – disattendendo le argomentazioni rese dall'istante secondo cui la SICAF può qualificarsi come "impresa" in quanto detta espressione individua un *genus* più ampio di cui la cd. "impresa commerciale" costituisce soltanto una specie – ha confermato come il termine in questione vada inteso in un'accezione ristretta. Con l'articolo 26, comma 5-bis, del DPR 600/1973, infatti, il legislatore non ha inteso favorire i finanziamenti rivolti a tutte le attività economiche organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, ma solo quelli ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, come individuati dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Alla luce di quanto sopra, dunque, rimane ferma l'applicazione della ritenuta del 26% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti in relazione ai finanziamenti a medio-lungo termine ricevuti da enti non commerciali e, più in generale, da soggetti non esercenti attività di impresa, inclusi gli OICR e – per via dell'equiparazione a questi ultimi – le SICAF. In dipendenza della natura e della residenza fiscale del soggetto finanziatore potranno comunque trovare applicazione le disposizioni dei trattati contro le doppie imposizioni che riducono la ritenuta, generalmente, al 10%. Di tali circostanze dovrà naturalmente tenersi conto nella negoziazione e redazione della relativa documentazione di finanziamenti concessi a SICAF italiane.

---

<sup>2</sup> Cfr. Risposta 5 aprile 2019, n. 98.

# Newsletter

APRILE 2019

Il Dipartimento di Diritto Tributario di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Per ulteriori informazioni:

**Claudia Gregori**

---

**Partner**

T. +39 02.89.63.071  
[cgregori@legance.it](mailto:cgregori@legance.it)

**Francesco Di Bari**

---

**Senior Counsel**

T. +39 06.93.18.271  
[fdibari@legance.it](mailto:fdibari@legance.it)

oppure il Vostro professionista di riferimento all'interno di Legance.

# Newsletter

APRILE 2019

## LO STUDIO

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 230 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell'Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare; Data Protection. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: [www.legance.it](http://www.legance.it).

## DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a [newsletter@legance.it](mailto:newsletter@legance.it) e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è **Legance - Avvocati Associati**. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a [clienti.privacy@legance.it](mailto:clienti.privacy@legance.it). È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a **Legance - Avvocati Associati**, al n. +39 06 93 18 27 403.

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermay House 10-15 Queen Street - EC4N 1TX, oppure all'indirizzo [legance.it](http://legance.it).

Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano.